



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (Relatore)

nella Camera di consiglio del 23 luglio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Lentate sul Seveso

sul funzionamento dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023

e sui referti del controllo di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - Tuel, come novellato dall'art. 23, co. 1, sub e) del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022, recante le "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021" (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2024/INPR del 20 dicembre 2023, recante le "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023" (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267)";

VISTA la deliberazione n. 45/2024/INPR del 21 febbraio 2024, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2024;

ESAMINATE le relazioni sul funzionamento dei controlli interni 2021, 2022, 2023, trasmesse dal Comune di Lentate sul Seveso;

VISTA la nota istruttoria del 31 dicembre 2024 prot. Cdc n. 24422 con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, a

seguito dell'esame dei questionari relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023;

VISTA la nota di risposta dell'Ente, acquisita al prot. Cdc n. 658 del 15 gennaio 2025;

VISTA la nota di deferimento del Magistrato istruttore del 30.06.2025 (SC_LOM - 14337 - Interno - 30/06/2025) con cui è stata richiesta la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione lo stato dei controlli interni del comune di Lentate sul Seveso;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 166/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Alessandro Mazzullo;

PREMESSO

L'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (da ora anche Tuel), a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale sul sistema dei controlli interni. Detta relazione, strutturata secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo che, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifica il funzionamento dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni si sviluppa attraverso diverse tipologie di controllo individuate nel TUEL agli artt. 147 e seguenti: il controllo di regolarità amministrativo contabile (art. 147 bis del TUEL); il controllo di gestione [art. 147, co. 2, lett. a) e artt. 196 e 197 e 198 del TUEL]; il controllo strategico [art. 147, co. 2, lett. b) e art. 147-ter del TUEL]; il controllo sugli equilibri finanziari [art. 147, co. 2, lett. c) e art. 147-quinquies del TUEL]; il controllo sugli organismi partecipati [art. 147, co. 2, lett. d) e art. 147-quater del TUEL]; controllo sulla qualità dei servizi [art. 147, co. 2, lett. e).

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza del sistema dei controlli interni, il comma 4, dell'art. 148 del Tuel, prevede un'esplicita ipotesi di responsabilità amministrativa sanzionatoria a carico degli amministratori responsabili, fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

Come affermato dalla Sezione delle Autonomie (delibera n. 1/SEAUT/2025/FRG): *“il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata”*

Un sistema inadeguato di controlli interni, di converso, *“aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente”* (delibera n. 1/SEAUT/2025/FRG).

Come evidenziato dalla proposta di direttiva sulla lotta alla corruzione della Commissione europea del 3 maggio 2023 - COM/2023/234, lo sviluppo dei controlli interni degli Stati membri e delle varie *“entities”* pubbliche è poi centrale nel contrasto alla corruzione e ai fenomeni di cattiva amministrazione.

Dall'adeguatezza di tale sistema integrato dei controlli, pertanto, dipende *“la capacità dell'Ente di realizzare gli obiettivi programmati rispettando i tempi e valorizzando le risorse assegnate attraverso il continuo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi”* (delibera n. 1/SEAUT/2025/FRG).

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'esame dei questionari trasmessi, nonché delle ulteriori acquisizioni istruttorie, emergono le seguenti criticità del sistema dei controlli interni.

1. Sistema dei controlli interni

1.1. Omessa redazione del referto di gestione e conseguente mancato invio del documento alla Sezione di controllo

Occorre in primo luogo constatare l'iniziale mancato invio, a questa Sezione di controllo, del referto del controllo di gestione riferito alle tre annualità 2021 – 2023, così come previsto dagli artt. 198 e 198 bis T.U.E.L. Invero, si tratta di una criticità già riscontrabile a partire dal 2019.

L'Amministrazione ha provveduto all'invio dei suddetti referti, solo a seguito della sollecitazione della Corte, ancorché tramite PEC (quindi non tramite il sistema ConTe) e solo in relazione al 2021 e al 2023.

Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, emerge la persistente omissione del referto del controllo di gestione ex artt. 198 e 198 bis T.U.E.L. riferito al 2022, oltre che della corretta e tempestiva trasmissione, tramite sistema ConTe di tutti i documenti di referto relativi al triennio esaminato.

1.2. Criticità nell'attività di reporting

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal fatto che, ad eccezione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, oltre che di quello sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati, l'Ente dichiara di produrre un solo report annuale e, precisamente, con riferimento al controllo di gestione, al controllo strategico e al controllo sulla qualità dei servizi. Tale circostanza appare indicativa di un'attività di controllo prevalentemente consuntiva, anziché concomitante, in contrasto con le finalità proprie del sistema dei controlli interni, che deve garantire un monitoraggio tempestivo e continuo dell'azione amministrativa.

Si riscontra, poi, l'assenza di un'adeguata formalizzazione dell'attività di reporting e delle eventuali azioni correttive intraprese nel periodo oggetto di esame (2021-2023). Tale circostanza rileva quale sintomo di malfunzionamento del sistema dei controlli in generale. A riprova, l'Ente dichiara altresì l'assenza di modifiche sulle diverse tipologie di controllo interno integranti il sistema. Nondimeno, l'attività di controllo, svolta nei termini sopraindicati, non tiene conto di quanto disposto dallo stesso Regolamento sui

controlli interni dell'Ente che, all'art. 8, prevede che: “[...]il controllo di gestione è antecedente, concomitante e susseguente”. Infatti, come già evidenziato, un unico report annuale non può che limitarsi a svolgere una funzione di controllo di tipo consuntivo, senza però avere la capacità di orientare l'attività amministrativa e di rimuovere eventuali disfunzioni emergenti, obiettivo invece individuato anche dallo stesso Regolamento.

Sul punto, va segnalato quanto ricordato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG, ovvero che l'attività di reporting dovrebbe consentire: *“di indirizzare gli organi per l'adozione sia di decisioni adeguatamente motivate, che di misure correttive. I report sono propedeutici alla emanazione delle delibere (del Consiglio o di Giunta) contenenti l'adozione delle misure correttive... La scarsa quantità di report e l'impossibilità di verificarne l'adozione tempestiva, a causa della mancanza di una data certa, impediscono al Comune di attuare prontamente azioni di autocorrezione”* (cfr. anche Sez. reg. contr. Campania n. 134/2024/VSGC e Sez. reg. contr. Puglia, n. 134/2023/VSGC, limitatamente al controllo di gestione che *“deve invero essere in grado, partendo dai dati raccolti, di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti. Al fine di rimuovere tempestivamente eventuali disfunzioni, è necessario che le misurazioni e rilevazioni avvengano in intervalli di tempo molto brevi, con l'elaborazione di più report in corso d'anno, ponendo in essere un costante processo di miglioramento, attraverso tempestive azioni correttive”*).

La stessa Sezione delle Autonomie, con delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG, ha inoltre evidenziato come: *“Il report deve contenere le informazioni che permettano di verificare i risultati di ogni tipo di controllo ed è destinato ad amministratori e dirigenti, ma è conoscibile anche dai cittadini, dovendo essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente”*. Prosegue la delibera *“È rilevante che i report siano ufficializzati da Delibere di Giunta in quanto in assenza di un'approvazione formale non si dispone dello strumento per favorire l'adozione delle misure correttive”* (Cfr., da ultimo, Sezione di controllo Lombardia, delibera n. 32/2025/VSGC; Sezione di controllo Basilicata, delibera n. 37/2025/VSGC).

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

2.1. Metodo di Campionamento per il Controllo Successivo tramite estrazione casuale semplice.

L'Ente ha dichiarato di adottare il metodo di estrazione casuale semplice come tecnica di campionamento per la selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Precisamente, il Segretario generale ha riportato la procedura di campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo, in esecuzione dell'art. 7 del Regolamento comunale sui controlli interni adottato dall'Ente; ha quindi spiegato che la verifica è semestrale e si differenzia in base alla tipologia di atto. In particolare:

- a) gli atti a rilevanza esterna da sottoporre a controllo vengono individuati tra quelli emessi dall'Ente nell'arco di un'unica giornata, scelta con metodo casuale. In ogni caso, il campione deve contenere almeno un minimo di tre atti per ogni incaricato di posizione organizzativa;
- b) per i contratti e le scritture private, stipulati in forma pubblica e privata, viene verificato il 5% di quelli stipulati nel semestre, scelti con metodo casuale, fatti salvi i contratti superiori ad € 300.000,00 che sono sempre oggetto di verifica.
- c) Le ordinanze vengono controllate nella misura del 5% di quelle emesse, scelte secondo un metodo casuale, così come per le autorizzazioni e le concessioni.
- d) I verbali del codice della strada vengono controllati a campione, verificando principalmente la sanzione applicata e la corretta riscossione.

Sul punto si fa presente che la giurisprudenza di questa Sezione ha evidenziato in varie occasioni (cfr., ad esempio, deliberazioni n. 54/2024/VSGC del 28 febbraio 2024, 200/2023/VSGC del 25 settembre 2023, 168/2023/VSGC del 24 luglio 2023 e 131/2023/VSGC del 29 maggio 2023, nonché 56/2019/VSGC del 26 febbraio 2019) che la mera estrazione casuale semplice e indifferenziata non costituisce una tecnica di campionamento statisticamente valida, a maggior ragione con un campione limitato a un numero eccessivamente ristretto di atti. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 28/2014, ha raccomandato che la selezione delle tecniche di

campionamento venga effettuata tenendo conto anche dei *“criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica”*.

Orbene, la Sezione dà atto che la scelta di campionamento compiuta dall'Ente, nei termini descritti dal Regolamento già citato, utilizza in realtà tecniche stratificate per tipologia di atti, nonostante la dichiarazione presente nei questionari si riferisca all'impiego di un metodo di estrazione casuale semplice.

2.2. Carenze del controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'Ente ha dichiarato, nel questionario, di aver svolto il controllo preventivo di regolarità contabile e di regolarità tecnico-amministrativa soltanto su una parte degli atti (63 atti controllati su un totale di 823 atti emessi). Nella risposta alla nota istruttoria, richiedente chiarimenti in merito, l'Amministrazione si è riferita al solo controllo successivo, mentre ha omesso di fornire motivazione riguardo al contrasto con le norme di legge e regolamentari (artt. 49 e 147-bis del Tuel; art. 5 del Regolamento comunale) che prevedono un controllo preventivo generalizzato sugli atti dell'Ente, riservando un controllo più ristretto alla sola fase successiva.

3. Controllo di gestione

3.1. Mancanza di indicatori di efficienza ed economicità

Dal contenuto del documento di referto di gestione riferito al 2023, inviato dall'Ente a questa Sezione, nonché dai dati inseriti nei c.d. questionari relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, compilati dalla medesima Amministrazione comunale, emergono criticità relative alla disciplina e al funzionamento del controllo di gestione.

Precisamente, in ciascuno degli schemi annuali per il controllo di gestione, riferiti al triennio esaminato, l'Ente dichiara di essersi dotato di un sistema di contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo (come prescritto anche dall'art. 10 del Regolamento comunale) che consentono di valutare l'efficienza e

l'economicità dell'azione amministrativa, ma, al tempo stesso, specifica di non essersi avvalso di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per l'espletamento del controllo medesimo, determinandone in tal modo l'inidoneità al perseguimento della finalità che gli è proprio. A riprova dell'inadeguatezza del sistema di controllo di gestione nei termini descritti, l'Ente stesso dichiara di escludere che, nel triennio considerato, la medesima attività di controllo sia stata in grado di rilevare criticità e, conseguentemente, di influenzare l'azione amministrativa programmata.

Si rammenta, sul punto, che, ai sensi dell'art. 197, comma 3 del Tuel: *“Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi”*.

Come evidenziato dalla citata delibera n. 1/SEAUT/2025/FRG: *“Il controllo del livello di economicità e di efficienza dell'attività espletata dall'Ente richiede a monte, lo sviluppo di un adeguato sistema di contabilità analitica... La tenuta della contabilità analitica per «centri» impone, in primis, la definizione del piano dei centri di costo (es. centri di responsabilità finali, centri ausiliari, ecc.); la stima dei costi direttamente riferibili al «centro»; il calcolo della quota parte di costi non direttamente imputabili al “centro” (es. costi del personale, delle utenze, degli ammortamenti, ecc.)”*.

L'avvio della riforma 1.15 del PNRR, che prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, dovrà essere l'occasione per un reale adeguamento del controllo di gestione dell'Ente (cfr., *ex pluribus*, le delibere di questa stessa Sezione di controllo nn. 14, 82, 81 del 2025).

3.2. Concentrazione del controllo di gestione ai soli aspetti finanziari

La mancanza di un'analisi strutturata di costi e ricavi si riflette sui risultati cui perviene il referto del controllo di gestione (ex artt. 198 e 198-bis Tuel) per il 2021 e 2023, ferma restando la censurata e perdurante omissione (o, quanto meno, omessa comunicazione) di quello del 2022.

Tali due referti si basano essenzialmente sul rapporto tra obiettivi strategici e grandezze finanziarie (più che economiche): ovvero tra entrate e spese (a parte alcune voci di costo di cui l'Ente non spiega le modalità di rilevazione in assenza di una contabilità economico patrimoniale).

Come evidenziato dalla delibera n. 1/SEAUT/2025/FRG: *“Il controllo del livello di economicità e di efficienza dell'attività espletata dall'Ente richiede a monte, lo sviluppo di un adeguato sistema di contabilità analitica... La tenuta della contabilità analitica per «centri» impone, in primis, la definizione del piano dei centri di costo (es. centri di responsabilità finali, centri ausiliari, ecc.); la stima dei costi direttamente riferibili al «centro»; il calcolo della quota parte di costi non direttamente imputabili al “centro” (es. costi del personale, delle utenze, degli ammortamenti, ecc.)”.*

Come richiesto dall'art. 197, comma 2, del Tuel: *“Il controllo di gestione si articola, tra le altre, nelle fasi di “b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa”.* Ai sensi del successivo comma 3: *“Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi”.* Ai sensi del successivo comma 4: *“La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7”.*

In conclusione, l'analisi dei referti del controllo di gestione del 2021 e 2023 evidenzia lo scostamento del predetto controllo dalle finalità e metodologie indicate espressamente dalla legge.

3.3. Assimilazione del controllo di gestione alla valutazione della performance

Più in generale, riguardo al controllo di gestione, lo stesso art. 10 del Regolamento

dell'Ente sui controlli interni, nel disciplinare l'attività di reporting, sembra confondere il controllo di gestione con quello di valutazione delle *performance* individuali, in quanto non distingue nettamente la produzione di *report* per centri di costo dalle valutazioni sulle *performance* individuali, in considerazione degli obiettivi assegnati. Tale erronea assimilazione si rileva altresì dal contenuto del documento di referto sul sistema dei controlli interni, inviato a questa Sezione in fase istruttoria, sulla scorta del quale emerge che uno dei due report, previsti nell'ambito del controllo di gestione, viene approvato *"in coincidenza"* con l'adozione della relazione della *performance*.

Invero, tale contemporaneità, nonché l'espresso riferimento alla relazione annuale di valutazione delle *performance*, congiuntamente agli ulteriori elementi considerati, è sintomatico di un possibile approccio formale-episodico che può essere funzionale alla valutazione della performance dell'Ente rispetto ai suoi obiettivi annuali, ma non necessariamente anche al controllo della sua gestione operativa da effettuarsi in modo dinamico, in corso di gestione, con immediate ricadute direzionali. Una criticità comune riscontrata dalla Sezione delle autonomie riguarda, non a caso: *"l'incapacità del controllo di gestione di influenzare l'attività in corso e di determinare la riprogrammazione degli obiettivi, principalmente a causa del suo utilizzo solo in fase consuntiva. Il controllo di gestione, se svolto in modo concomitante, con report costanti e rendiconti economico-finanziari, può essere utile per monitorare l'efficacia, efficienza ed economicità a diversi livelli (centri di costo, servizi, progetti). Esso aiuta a verificare il raggiungimento degli obiettivi del PEG, la collaborazione tra dirigenti, la determinazione dei costi e benefici e il loro impatto sulla collettività. Per ottenere i migliori risultati, è necessario un monitoraggio continuo tra mezzi impiegati e risultati ottenuti, con un sistema che responsabilizzi al raggiungimento degli obiettivi"* (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG).

4. Verifica sulla dotazione, da parte dell'Ente, di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati

Sebbene i questionari esaminati indichino l'assenza di una struttura, interna all'Ente, dedicata al controllo degli organismi partecipati dallo stesso, il Segretario generale del

Comune, nella risposta alla nota integrativa del 31 dicembre 2024, ha precisato l'esistenza di un Ufficio Partecipate, collocato all'interno dell'ufficio finanziario.

5. Mancato riscontro di una piena ed effettiva operatività del sistema di controlli interni dell'Ente svolti sulla qualità dei servizi offerti

In merito alle modalità di svolgimento del controllo sulla qualità dei servizi offerti dall'Ente, il Segretario generale, nella risposta alla nota istruttoria più volte richiamata, ha spiegato che *“Le indagini di soddisfazione dell'utenza sono state demandate ai soggetti terzi gestori dei servizi, con particolare riferimento al settore dei servizi scolastici e dei servizi alla persona. In particolare i servizi coinvolti sono stati l'asilo nido comunale ed il servizio di ristorazione scolastica”*.

La limitazione di tale controllo sui soli servizi esternalizzati di asilo nido comunale e di ristorazione scolastica, e per di più mediante il solo strumento delle indagini di soddisfazione dell'utenza (peraltro interamente demandante al solo gestore), rappresenta un ulteriore profilo di criticità.

Una simile impostazione risulta restrittiva e non conforme alla *ratio* e agli obblighi posti dall'art. 147, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il quale impone all'ente locale di organizzare un sistema di controlli interni volto a garantire la qualità (quanto meno) dei servizi pubblici più importanti e, peraltro, anche interni e non solo esterni.

La qualità dei servizi pubblici, inoltre, andrebbe valutata anche in relazione ad ulteriori parametri, oggettivi, quali, a titolo meramente esemplificativo: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, l'aderenza agli standard di servizio, il rispetto dei tempi procedurali e di presa in carico delle istanze, l'equilibrio tra costi e risultati, la sostenibilità economico-finanziaria dell'erogazione, la frequenza degli interventi e la qualità della manutenzione, la gestione delle segnalazioni alla Polizia locale, la qualità del rapporto con il cittadino e i vari uffici, l'accessibilità, fruibilità, gestione delle prenotazioni, ecc. Tali profili richiederebbero forme di controllo tecnico-gestionale strutturate (a seconda naturalmente delle dimensioni dell'Ente e dell'entità del servizio reso) e periodiche, da attuarsi anche sui servizi gestiti direttamente dall'ente ed

afferenti, ad esempio: i servizi demografici e di stato civile; la gestione dei tributi locali e delle relative attività di accertamento e riscossione; i servizi sociali e di assistenza alla persona; la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e del verde pubblico; – i servizi di polizia locale; i servizi culturali e sportivi comunali e naturalmente quelli scolastici (ivi compreso il servizio di pre e post- scuola; nonché il servizio di trasporto scolastico e di mensa).

CONCLUSIONI

Alla luce dell'analisi che precede, e nei limiti evidenziati in parte motiva, si riscontra un sistema dei controlli interni non ancora sufficientemente adeguato.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, a conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Lentate sul Seveso, nel triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, invita l'Amministrazione ad assumere le necessarie iniziative per correggere le criticità segnalate, oltre a conformarsi puntualmente agli obblighi comunicativi previsti per legge nei confronti di questa Corte.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, per la verifica della corretta applicazione dei principi sopra enunciati.

Si rammenta, altresì, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e alla Procura erariale per le valutazioni di cui all'art. 148, comma 4, del Tuel.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23/07/2025.

Il Relatore
(Alessandro Mazzullo)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
29 luglio 2025

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)